



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 3

Roma, 13/11/2015

Prot. 26425 Div3/ E

Direzioni Generali Territoriali
Loro Sedi

Centro Prova Autoveicoli
di Bologna
Via Zanardi, 380

Oggetto: Rilascio certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 a veicoli con targa militare -
Richiesta di chiarimenti (Piacenza).

La Ditta CNH Industrial N.V. - IVECO ASTRA V.I. ha chiesto, attraverso il CPA di Bologna, di conoscere la competenza per il rilascio del certificato di approvazione - secondo il modello esposto al punto 9.1.3.5. della normativa ADR - per veicoli destinati alle Forze armate.

In esito alla tematica in oggetto si espone quanto segue.

L'articolo 138 del Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) esprime la piena facoltà, delle Forze armate, a provvedere "direttamente nei riguardi dei veicoli di dotazione agli accertamenti tecnici ...".

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente il trasporto interno di merci pericolose, all'articolo 1 - ambito di applicazione -, prevede che lo stesso non trova applicazione al trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la loro responsabilità.

Pertanto questa Amministrazione non può rilasciare certificati di approvazione ai veicoli di cui trattasi ai fini della immatricolazione e circolazione.

Tuttavia, solo al fine di attestare la rispondenza tecnica del veicolo alla normativa ADR, con circolari prot. 743/4900/3 del 20.10.1993 e prot. 64555 div3/E del 24.06.2009, per i veicoli destinati all'esportazione, è stato consentito il rilascio del certificato di approvazione modello DTT 306 senza la compilazione del campo relativo al proprietario ed numero di targa del veicolo.

Alla luce di quanto già disposto, si ritiene che il caso di specie sia assimilabile ai veicoli destinati all'esportazione, cioè a veicoli destinati a non essere immatricolati con targa nazionale civile. Pertanto è possibile l'applicazione delle richiamate circolari anche ai veicoli destinati ad essere immatricolati successivamente con targa delle Forze armate, avendo cura di riportare sul certificato la seguente annotazione: "certificato rilasciato per la successiva immatricolazione con targa delle Forze armate".

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Vito DI SANTO

